

	<b>ON. COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO</b>	
	<b>Ricorso avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO <u>CON EFFETTO DI</u></b>	
	<b><u>RECLAMO</u> ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92</b>	
	Ricorrente: XXXXXXXXXXXXX	
	nel giudizio contro: <b><u>Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pa-</u></b>	
	<b><u>lermo – Ufficio Legale</u></b>	
	***	
	Il ricorrente XXXXXXXXXXXXX, nato a Palermo il XXXXXXXXXXXXX, ed ivi	
	residente alla Via XXXXXXXXXXXXX 5, C.F. XXXXXXXXXXXXX, per il tra-	
	mite del sottoscritto difensore Dott. Salvatore Musso	
	(MSSSVT83B21G273O), Commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori	
	Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, al n. 1978/A, ed elettivamen-	
	te domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Serradifalco n. 123, cap	
	90145, indirizzo pec <a href="mailto:salvatore.musso@pec.commercialistipa.it">salvatore.musso@pec.commercialistipa.it</a> fax n.	
	0916815103 giusto mandato in calce del presente ricorso	
	<b>RICORRE</b>	
	Avverso l’avviso di accertamento n. XXXXXXXXXXXXX, emesso	
	dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territo-	
	riale di Termini Imerese in data 17.10.2017, e notificato al ricorrente in data	
	10.11.2017, pari ad euro 962,36 complessivi, per richiederne l’annullamento,	
	per i seguenti motivi, salvo altri ai sensi del comma 2 dell’art. 24, D.Lgs. n.	
	546/1992.	
	<b>FATTO</b>	
	In data XXXXXXXXXXXXX il ricorrente riceveva la notifica dell’impugnato	
	avviso di accertamento n. XXXXXXXXXXXXX con il quale l’Agenzia delle	

	Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Termini I-	
	merese in rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente per	
	l'anno 2012, in applicazione dell'art. 41-bis Decreto del Presidente della Re-	
	pubblica 29/09/1973, n. 600.	
	L'avviso di accertamento è stato emesso dall'Ufficio sulla base della dichia-	
	razione mod. 770 relativa all'anno 2012 predisposta dall'INPS, che avrebbe	
	corrisposto al ricorrente un ammontare lordo pari ad euro 1.424,00 che	
	l'Ufficio sottopone a tassazione in applicazione dell'art 67, comma 1 DPR	
	917/1986.	
	Per l'effetto, l'Ufficio accerta per l'anno 2012 una maggiore Irpef per un im-	
	porto pari ad euro 423,00, una maggiore addizionale regionale pari ad euro	
	25,00, una maggiore addizionale comunale pari ad euro 12,00 (totale imposte	
	euro 460,00), una sanzione pari ad euro 414,00, interessi fino alla data del	
	13.10.2017 pari ad euro 79,61, spese di notifica per euro 8,75, per un totale	
	complessivamente dovuto pari ad euro 962,36.	
	Si ritiene che l'avviso di accertamento sia infondato ed illegittimo per i se-	
	guenti	
	<b>MOTIVI DEL RICORSO</b>	
	Si ritiene che la somma erogata dall'Inps al ricorrente nel corso dell'anno	
	2012 non rientri tra le fattispecie assoggettate a tassazione, in quanto trattasi	
	di un rimborso spese di giustizia erogate a seguito di sentenza del Tribunale	
	del Lavoro (allegato n. 2)	
	Il ricorrente XXXXXXXXXXXX, nel corso dell'anno 2002, nella sua qualità di	
	professionista (avvocato regolarmente esercente la propria attività professio-	
	nale) ha predisposto ricorso in opposizione avverso la cartella di pagamento n.	

	29620020013611838 a nome del padre sig. XXXXXXXXXXXX (allegato n.	
	3).	
	A seguito della cessazione dell'attività professionale avvenuta in data	
	22.11.2006 (allegato n. 4), il ricorrente ha formalmente rinunciato al mandato	
	conferitogli dal padre e, conseguentemente, ha assunto il predetto incarico	
	l'avv. XXXXXXXXXXXX come da note conclusive che si allegano (allegato	
	n. 5).	
	Con sentenza n. XXXXXXXXXXXX del 26 novembre CCC il Tribunale di Pa-	
	lermo, sezione lavoro (allegato n. 2) ha accolto l'originario ricorso a nome del	
	padre del ricorrente, nelle more venuto a mancare. Con medesima sentenza il	
	Tribunale ha condannato l'Inps al pagamento delle spese della lite a favore	
	del ricorrente, liquidate in 1.200,00 euro complessive, di cui 700,00 per ono-	
	rari.	
	L'Inps ha predisposto il pagamento della predetta somma a favore del ricor-	
	rente sig. XXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di erede del sig. Giovanni Ri-	
	baudo, nel corso dell'anno 2012 (allegato n. 6).	
	<b>L'Ufficio, con l'emissione dell'impugnato avviso di accertamento, erroneamente sottopone a tassazione la predetta indennità, assimilata erroneamente a reddito diverso di cui all'art. 67 comma 1 del TUIR,.</b>	
	Si ritiene che il medesimo avviso sia illegittimo per mancanza del presuppo-	
	sto impositivo.	
	La motivazione legittimante l'emissione dell'avviso di accertamento da parte	
	dell'Ufficio è da ricercare nella natura della somma liquidata dal Giudice del	
	Lavoro, ed erogata dall'Inps.	
	Come facilmente desumibile dal dispositivo della sentenza allegato, il Giudice	

	del Lavoro ha liquidato la somma a favore del sig. Ribaudo Giovanni (padre	
	dell’odierno ricorrente) a seguito dell’annullamento della cartella di pagamen-	
	to originariamente dallo stesso impugnata.	
	L’Ufficio ha erroneamente assoggettato a tassazione la predetta somma, sulla	
	base di una erronea equiparazione del predetto importo ad un onorario per at-	
	tività professionale non svolta abitualmente (non troverebbe altrimenti altra	
	spiegazione l’applicazione dell’art. 67 comma 1 del TUIR).	
	Tuttavia le somme liquidate in occasione di dispositivo di sentenza non rap-	
	presentano per la persona fisica non esercente attività di impresa né di lavoro	
	autonomo una fonte reddituale. L’art. 6 comma 2 del TUIR, infatti, stabilisce	
	un criterio generale applicabile a tutte le categorie reddituali: sono imponibili	
	le somme percepite dal contribuente con funzione sostitutiva od integrativa di	
	componenti reddituali. Tali somme costituiscono reddito della stessa categoria	
	dei redditi sostituiti e/o integrati. Ed i medesimi andrebbero semmai assogget-	
	tati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera i) del TUIR, il	
	quale prevede espressamente la tassazione delle <i>“indennità spettanti a titolo</i>	
	<i>di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella per-</i>	
	<i>dita di redditi relativi a più anni”</i> .	
	Nel caso specifico le somme liquidate dal Giudice del lavoro assumono natura	
	risarcitoria per il ricorrente principale (padre dell’odierno ricorrente), per ri-	
	storno delle spese legali affrontate, e pertanto non vanno assoggettate ad Ir-	
	pef.	
	La stessa Agenzia delle Entrate, con risoluzione num. 106/E del 19 settembre	
	2006, interpellata su una fattispecie assimilabile alla presente, ha statuito che	
	<b><u>“le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato citta-</u></b>	

	<u>dino non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria”.</u>	
	La circostanza che probabilmente ha indotto l’Ufficio ad assimilare l’importo	
	percepito ad un reddito diverso è determinata dal fatto che l’odierno ricorrente	
	era l’originario difensore del genitore, poi sostituito per riassunzione da altro	
	professionista (nel caso specifico l’avv. XXXXXXXXXXXXX).	
	La somma incassata, di fatto, altro non era che un credito vantato dal genitore	
	quindi, in ogni caso, mai assimilabile ad un reddito.	
	L’unico soggetto tassabile, semmai, nel caso specifico è il legale del ricorren-	
	te originario, ma solo nell’ipotesi in cui lo stesso abbia avvocato a sé le somme	
	per distrazione, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.	
	Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, si deduce la assoluta illegittimi-	
	tà ed infondatezza dell’avviso di accertamento impugnato, e pertanto, per tutte	
	le motivazioni addotte nel corpo del presente ricorso introduttivo, questa	
	On.le Commissione Tributaria Provinciale di Palermo	
	VOGLIA	
	• dichiarare la illegittimità ed infondatezza dell’avviso di accertamento	
	impugnato;	
	• in ogni caso dichiarare non dovute le sanzioni, facendo affidamento	
	sulla buona fede del ricorrente	
	Si allega:	
	1. Copia dell’atto impugnato;	
	2. Copia sentenza del Giudice del Lavoro;	
	3. Copia del ricorso originario del de cuius;	
	4. Cessazione partita iva;	

[illegible]